REGOLAMENTO (CEE) N. 343/74 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1974

che completa i regolamenti (CEE) n. 269/73 e n. 1463/73 per quanto riguarda il termine di pagamento degli importi compensativi concessi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [1], firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3450/73 [3], in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che determina le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali e che fissa tali importi per taluni prodotti [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 1967/73 [5], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 234/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che determina le regole generali del regime degli importi compensativi nel settore delle carni suine [6], modificato dal regolamento (CEE) n. 2879/73 [7], in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 237/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le disposizioni generali del regime degli importi compensativi nel settore delle uova [8], modificato dal regolamento (CEE) n. 2880/73 [9], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 235/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le disposizioni generali del regime degli importi compensativi nel settore del pollame [10], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2880/73, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 243/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti [11], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c),

visto il regolamento (CEE) n. 241/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che determina le norme generali del regime degli importi compensativi applicabili nel settore dello zucchero in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità [12], modificato dal regolamento (CEE) n. 1638/73 [13], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 233/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che determina le norme generali per il regime degli importi compensativi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [14], in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 181/73 del Consiglio, del 23 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore delle carni bovine [15], in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 185/73 del Consiglio, del 23 gennaio 1973, che determina le norme generali del regime degli importi compensativi applicabili, per gli zuccheri diversi addizionati, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità [16], modificato dal regolamento (CEE) n. 1330/73 [17], in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 228/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore degli ortofrutticoli [18], modificato dal regolamento (CEE) n. 1365/73 [19], in particolare l'articolo 9,

---

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(3) GU n. L 353 del 22. 12. 1973, pag. 25.
(4) GU n. L 27 del 1°. 2. 1973, pag. 25.
(5) GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 8.
(6) GU n. L 29 del 1°. 2. 1973, pag. 1.
(7) GU n. L 297 del 25. 10. 1973, pag. 3.
(8) GU n. L 29 del 1°. 2. 1973, pag. 9.
(9) GU n. L 297 del 25. 10. 1973, pag. 4.
(10) GU n. L 29 del 1°. 2. 1973, pag. 4.
(11) GU n. L 29 del 1°. 2. 1973, pag. 26.
(12) GU n. L 29 del 1°. 2. 1973, pag. 19.
(13) GU n. L 165 del 22. 6. 1973, pag. 4.
(14) GU n. L 28 del 1°. 2. 1973, pag. 37.
(15) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 9.
(16) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 19.
(17) GU n. L 136 del 23. 5. 1973, pag. 3.
(18) GU n. L 27 del 1°. 2. 1973, pag. 20.
(19) GU n. L 137 del 24. 5. 1973, pag. 1.

visto il regolamento (CEE) n. 274/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, concernente le modalità di applicazione del regime degli importi compensativi all'importazione delle merci contemplate dall'articolo 47, paragrafo 1, dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati [1], in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 269/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973, recante modalità di applicazione del regime degli importi compensativi « adesione » [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 1466/73 [3], nonché il regolamento (CEE) n. 1463/73 della Commissione, del 30 maggio 1973, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3482/73 [5], prevedono fra l'altro misure relative alla presentazione della pratica di pagamento degli importi compensativi concessi ;

considerando che, onde evitare distorsioni della concorrenza tra gli operatori degli Stati membri, è opportuno fissare un termine per il pagamento degli importi compensativi concessi ; che occorre tuttavia tener presente che in taluni casi eccezionali detto termine non può essere rispettato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i Comitati di gestione per le organizzazioni comuni dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 1463/73 è inserito il seguente articolo 15 bis :

« *Articolo 15 bis*

Il pagamento degli importi compensativi concessi ha luogo entro un termine di 2 mesi a decorrere dal giorno di presentazione della pratica completa, salvo

— casi di forza maggiore,

— casi in cui sia stata aperta un'inchiesta amministrativa in seguito a dubbi sull'esattezza della pratica presentata ».

Articolo 2

Nel regolamento (CEE) n. 269/73 è inserito il seguente articolo 11 bis :

« *Articolo 11 bis*

Il pagamento degli importi compensativi concessi ha luogo entro un termine di 2 mesi a decorrere dal giorno di presentazione della pratica completa, salvo

— casi di forza maggiore,

— casi in cui sia stata aperta un'inchiesta amministrativa in seguito a dubbi sull'esattezza della pratica presentata ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. L 29 del 1°. 2. 1973, pag. 30.
(2) GU n. L 30 del 1°. 2. 1973, pag. 73.
(3) GU n. L 146 del 4. 6. 1973, pag. 13.
(4) GU n. L 146 del 4. 6. 1973, pag. 1.
(5) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 14.